

REP. 159/2020

Il Tribunale di Trani

Il Giudice Delegato

Visto il provvedimento di delega del 30 aprile 2020 del Presidente della Sezione Civile;
letto il ricorso depositato in data 10 aprile 2020, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012,
nell'interesse di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], finalizzato alla liquidazione dei beni quale rimedio alla prospettata
situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012,
essendo il consumatore residente in Trani;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma
2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo lo stesso attività d'impresa;

letta la nota del difensore del ricorrente in data 26 maggio 2020, con la quale, in
riscontro a richiesta di chiarimenti di questo G.D. del 19 maggio 2020, ha precisato che
il ricorso deve intendersi quale procedura di liquidazione volontaria ex art. 14 ter della
legge n. 3 del 2012;

rilevato che emerge dagli atti che il debitore non possiede alcun bene mobile o
immobile;

ritenuto, invero, che non sia motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al
momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene
(mobile o immobile), nell'ipotesi in cui egli possa contare (come nel caso di specie) su
un reddito da lavoro (subordinato), da usarsi come fonte di soddisfacimento parziale dei
creditori [T Milano 16.11.2017] (In senso ugualmente affermativo, si è osservato che è
legittimo un fallimento o un concordato privo di beni ed immobili, il cui credito sia
costituito solo da crediti o denaro o beni già liquidi; l'art. 14 quinquies, nel prevedere
che il giudice ordini la trascrizione del decreto nell'ipotesi in cui il patrimonio
comprenda beni immobili o mobili, contempla anche l'ipotesi inversa; infine, accordi e
piani del consumatore sono ammissibili qualora fondati su attivo costituito da soli
crediti, in assenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, e l'annullamento, la
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, il mancato
pagamento entro 90 gg. dalla scadenza prevista alle P.A. ed enti previdenziali, la
risoluzione dell'accordo o la revoca, consentono la conversione degli stessi nella
procedura di liquidazione (su istanza del debitore o dei creditori), ergo anche la
liquidazione può ben presentarsi ab origine in difetto di beni immobili o mobili [T
Rovigo 31.1.2018]);

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi dott.
Lorenzo Marchio, nominato con provvedimento presidenziale del 3 gennaio 2018;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3
dell'art. 14 ter l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni
dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del
debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della
documentazione a corredo della domanda;

ritenuto che non sussistano motivi di inammissibilità di cui al comma 5 dell'art. 14 ter
l. 3/2012;

ritenuto che non sussistono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di [REDACTED], nato a
[REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED].



nomina quale liquidatore il dott. Giacomo Campanile con studio in Andria alla via G. Poli, 126;
dispone che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 2, lett. b), non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori;
dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura del ricorrente, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che sia inserito sul sito internet del Tribunale di Trani a cura del Liquidatore.
autorizza l'esclusione dalla liquidazione dell'importo della busta paga percepito da [redacted], nei limiti di €. 1.100,00, affinché sia destinato al sostentamento del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012;
si comunichi al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Trani, 18 giugno 2020

**Il Giudice Delegato
Alberto Binetti**

